



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

DICEMBRE 2025



Settore Civile

(a cura di Luigi La Battaglia)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezione Terza, ordinanze interlocutorie nn. 32227, 32232 e 32234 dell'11 dicembre 2025, Presidente R.G.A. Frasca, Relatore F.M. Cirillo

PROCESSO CIVILE. Contributo unificato - Mancato versamento - Art. 1, comma 812, l. n. 107 del 2024 - Conseguenze.

La Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, *«nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge»* - non consente l'accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l'onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 33810 del 23 dicembre 2025,
Presidente L. Rubino, Relatore R. Rossi.*

**PROCESSO CIVILE. Domanda proposta da un convenuto nei confronti dell'altro
- Modalità di proposizione - Istanza di differimento dell'udienza *ex art.* 269,
comma 2, c.p.c. - Necessità.**

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla necessità, per il convenuto che intenda proporre una domanda nei confronti di altro soggetto, a sua volta convenuto nel medesimo processo, di chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, sulla falsariga di quanto prescritto dall'art. 269, comma 2, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 34229 del 27 dicembre 2025,
Presidente L. Tricomi, Relatore G. Iofrida*

**IMMIGRAZIONE. Protezione internazionale - Domande reiterate -
Competenza territoriale - Individuazione.**

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, nell'ipotesi di proposizione di domande reiterate di protezione internazionale, la competenza territoriale si radichi nel luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero nel luogo di residenza o domicilio effettivo del cittadino straniero.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 32179 del 10 dicembre 2025,
Presidente M. Mocci, Relatore R. Caponi.*

PROCESSO CIVILE. Domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali - Omessa trascrizione - Soggetto divenuto proprietario del bene in corso di causa in virtù di donazione trascritta - Intervento volontario in appello - Ammissibilità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa avente ad oggetto la domanda di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali tra edifici, in ragione della rilevanza nomofilattica della questione relativa all'ammissibilità *ex* art. 344 c.p.c. dell'intervento, in grado d'appello, di colui che sia divenuto proprietario del bene in corso di causa, in virtù di donazione (trascritta) da parte dei propri genitori (originari convenuti), anche in considerazione della mancata trascrizione della originaria domanda giudiziale.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 32352 dell'11 dicembre 2025, Presidente P.A.P. Condello - Relatore G. Cricenti.

LEASING. Risoluzione - Successivo fallimento dell'utilizzatore - Clausola relativa alle modalità di restituzione del bene - Persistente efficacia - Credito restitutorio - Ammissione al passivo fallimentare - Necessità - Curatela - Spese di custodia - Diritto al rimborso - Spettanza.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni:

- se, in caso di risoluzione del contratto di *leasing* e di successivo fallimento dell'utilizzatore, conservi efficacia la clausola contrattuale che impone all'utilizzatore di restituire il bene locato a propria cura e spese nel modo e nel luogo indicato dallo stesso concedente e se tale obbligo debba essere in ogni caso adempiuto dalla Curatela in virtù del mero accoglimento della domanda di restituzione ovvero il credito alla restituzione del bene, vantato dalla concedente, debba essere preventivamente ammesso al passivo fallimentare e soggiacere alla regola della *par condicio creditorum*;
- se la Curatela del fallimento abbia diritto al rimborso delle spese sostenute per la custodia del bene.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 32522 del 13 dicembre 2025, Presidente F. De Stefano, Relatore R. Rossi.

RESPONSABILITÀ CIVILE. Responsabilità ex art. 2052 c.c. - Elementi costitutivi - Concorso con la fattispecie di cui all'art. 2054 c.c. - Configurabilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Individuazione.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità contemplata dall'art. 2052 c.c. e alla possibile concorrenza della stessa con quella di cui all'art. 2054 c.c., con conseguente ripartizione degli oneri probatori gravanti sulle parti.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 34285 del 27 Dicembre 2025,
Presidente C. Graziosi, Relatore A. Tatangelo.*

DANNO NON PATRIMONIALE. Danno biologico cd. terminale - Lasso di tempo consistente tra lesione e morte - Liquidazione - Criteri - Commisurazione all'invalidità temporanea - Adeguatezza.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa ai criteri di liquidazione del danno biologico cd. terminale, nel caso in cui la morte sopraggiunga a distanza di un lasso di tempo consistente rispetto all'evento lesivo, con particolare riguardo all'adeguatezza, allo scopo, dei parametri tabellari relativi all'invalidità temporanea (benché adattati in relazione alle circostanze del caso concreto).

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 34321 del 28 Dicembre 2025,
Presidente L. Rubino, Relatore L. La Battaglia.*

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA. Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso - Obbligazione nei confronti del beneficiario - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità dei cd. super-interessi ex art. 1284 c.c. all'obbligazione *ex lege* del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di reati di tipo mafioso, di cui alla l. n. 512 del 1999.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 34533 del 29 Dicembre 2025,
Presidente L. Rubino, Relatore G. Fanticini.*

COMODATO. Termine apposto al contratto - Successione *mortis causa* o *inter vivos* al comodante - Opponibilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se il termine apposto al contratto di comodato vincoli colui che subentri (*mortis causa* o *inter vivos*) nella posizione del comodante.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 31869 del 6 dicembre 2025, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore N. De Marinis.

PUBBLICO IMPIEGO. Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Procedura selettiva per la nomina del direttore - Mancata assunzione del concorrente arrivato secondo nonostante la rinuncia del primo classificato - Diritto al risarcimento del danno - Presupposti - Grado di discrezionalità nella nomina - Fondamento.

In relazione all'azione risarcitoria promossa dal candidato che, posizionatosi secondo nella procedura selettiva per la nomina del direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, non sia stato assunto nonostante la rinuncia del primo classificato (essendo stato provvisoriamente affidato l'incarico al dirigente più anziano in servizio), la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione inerente al grado di discrezionalità sotteso al conferimento del suddetto incarico, in relazione alla prevalenza della natura di organo dell'Ente rispetto a quella di lavoratore subordinato, come desumibili dal regolamento di organizzazione dell'Ente medesimo.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 31933 dell'8 dicembre 2025, Presidente I. Tricomi, Relatore M.L. Buconi.

PUBBLICO IMPIEGO - Personale docente della scuola - Diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo - Prescrivibilità.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se quello al riconoscimento dell'anzianità di servizio, maturata prima dell'immissione nei ruoli scolastici (e dell'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE), costituisca un autonomo diritto soggetto a prescrizione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 32418 del 12 dicembre 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore F. Amendola.

IMPRESA FAMILIARE - Convenzione volta alla gestione dell'impresa - Divieto dei patti successori - Incidenza.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'incidenza del divieto dei patti successori, di cui all'art. 458 c.c., sulle convenzioni volte alla gestione dell'impresa familiare *ex art. 230-bis c.c.*, ove assumano valenza di pattuizioni *mortis causa*.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 32580 del 14 dicembre 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Michelini.

LAVORO SUBORDINATO. Contratto di lavoro a progetto - Accertamento della natura subordinata - Violazione dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Conseguenze risarcitorie - Indennità *ex art. 32 l. n. 183 del 2020* - Applicabilità.

In tema di contratti a progetto, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione delle conseguenze risarcitorie per la violazione dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (*ratione temporis* vigente), per il caso in cui venga concretamente accertata la natura subordinata del rapporto.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 32685 del 15 dicembre 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Michelini.

IMPRESA FAMILIARE - Svolgimento di altre attività da parte del collaboratore - Prevalenza dell'opera prestata nell'impresa familiare - Necessità - Sussistenza di altro rapporto negoziale tra le parti - Compatibilità.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni relative:

- alla necessità, ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 230-*bis* c.c., che l'attività svolta nell'ambito dell'impresa familiare sia prevalente rispetto ad altre eventualmente svolte dal soggetto collaboratore;
- alla compatibilità dell'istituto con altro rapporto negoziale intercorrente tra le parti (nel caso di specie, mandato con rappresentanza risultante da due procure generali).

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33012 del 17 dicembre 2025, Presidente C. Marotta, Relatore I. Fedele.

PUBBLICO IMPIEGO. Dirigente ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 - Tetto retributivo - Art. 13 l. reg. Sicilia n. 133 del 2014 - Decurtazione dello stipendio - Retroattività.

In relazione all'azione promossa al fine di ottenere la corresponsione dell'integrale trattamento stipendiale pattuito con il contratto individuale (nella specie, in favore dell'avvocato generale della Presidenza della Regione Sicilia, a seguito della riduzione unilateralmente disposta dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in attuazione dell'art. 13 della l. reg. Sicilia n. 133 del 2014), la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione inerente ai limiti in cui può essere legittimamente decurtato il trattamento retributivo, avuto riguardo - sul piano della compatibilità costituzionale - ai limiti della competenza esclusiva attribuita allo Stato e, più in generale, all'attuazione in sede regionale della disciplina stabilita a livello nazionale, e ciò anche in relazione ai profili di retroattività della eseguita decurtazione e delle modalità mediante le quali essa può essere disposta, eventualmente anche su base volontaria ovvero, in caso negativo, mediante risoluzione del contratto.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33015 del 17 dicembre 2025, Presidente C. Marotta, Relatore M.L. Buconi.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33016 del 17 dicembre 2025, Presidente C. Marotta, Relatore I. Fedele.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33019 del 17 dicembre 2025, Presidente C. Marotta, Relatore I. Fedele.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33021 del 17 dicembre 2025, Presidente C. Marotta, Relatore M.L. Buconi.

PUBBLICO IMPIEGO. Personale scolastico - Riconoscimento dell'anzianità di servizio anteriore all'immissione in ruolo - Clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE - Trattamento differenziato rispetto a lavoratori a tempo indeterminato - Ammissibilità.

In tema di pubblico impiego, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione concernente il diritto del personale scolastico (nella specie, insegnanti della scuola di infanzia, educatrici di asilo nido e istruttori amministrativi) al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata attraverso lo svolgimento di pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato, con particolare riferimento all'eventuale sussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare, in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, un trattamento differenziato rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33023 del 17 dicembre 2025, Presidente C. Marotta, Relatore N. De Marinis.

PUBBLICO IMPIEGO. Emolumento integrativo di cui all'art. 37, d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011 e all'art. 12, commi 3-*bis* e 3-*ter*, d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - Ambito di applicazione.

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'ambito di applicazione dell'emolumento integrativo di cui all'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, e all'art. 12, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, se cioè esso spetti al solo personale in servizio presso gli uffici giudiziari che abbiano effettivamente incassato il contributo unificato istituito con la medesima legge ovvero, al concorrere delle ulteriori condizioni previste dalle citate disposizioni, a tutto il personale amministrativo dei medesimi uffici giudiziari.

Sezione Lavoro, ordinanze interlocutorie nn. 33033 e 33038 del 17 dicembre 2025, Presidente M. Leone, Relatore R. Rivero.

PREVIDENZA. Domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale - Litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale - Sussistenza.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla sussistenza del litisconsorzio necessario, nei confronti dell'Ente previdenziale, nelle cause volte al riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale con conseguente condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del lavoratore.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33318 del 19 dicembre 2025, Presidente L. Esposito, Relatore A. Cerulo.

PREVIDENZA. Indennizzi spettanti alle vittime del dovere ex art. 603, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 - Nesso causale - Onere della prova.

In tema di indennizzi spettanti alle vittime del dovere (nella specie, ai sensi dell'art. 603, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 66 del 2010), la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, una volta accertata la ricorrenza dell'esposizione dei militari ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, la sussistenza del nesso causale rispetto all'insorgenza della patologia debba ritenersi presunta, gravando sull'Amministrazione la prova contraria o se, invece, il suddetto nesso debba essere provato, stante il disposto dell'art. 1079, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33597 del 22 dicembre 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore R. Rivero.

IMPRESA FAMILIARE - Quota di partecipazione - Criteri di computo.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione dei criteri di computo del valore della quota di partecipazione all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., ai fini

della relativa liquidazione, segnatamente in relazione alla necessità di applicare, al relativo valore di mercato, la decurtazione dovuta alla cd. fiscalità latente.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33651 del 22 dicembre 2025, Presidente F. Garri, Relatore G. Marchese.

PREVIDENZA. Lavoratori agricoli - Diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi - Reinquadramento dell'azienda nel settore industriale - Incidenza.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'incidenza sul diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del successivo inquadramento dell'azienda datrice di lavoro nel settore industriale, a seguito di accertamento ispettivo.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 33654 del 22 dicembre 2025, Presidente F. Garri, Relatore L. Solaini.

PREVIDENZA. Pensione sociale - Indebita corresponsione - Irripetibilità della prestazione - Presupposti - Affidamento del beneficiario - Caratteri.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa ai presupposti di irripetibilità della pensione sociale per il caso di indebita corresponsione della stessa nonostante il superamento delle soglie reddituali previste (nella specie, per la contemporanea fruizione della pensione di reversibilità di guerra), con particolare riguardo agli elementi suscettibili di fondare il legittimo affidamento del beneficiario.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 35008 del 31 dicembre 2025, Presidente L. Esposito, Relatore A. Cerulo.

PROCESSO DEL LAVORO. Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Materie indicate dal comma 1 - Tassatività - Azione per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla tassatività delle materie elencate nel comma 1 dell'art. 445-*bis* c.p.c., con particolare riguardo all'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo *ivi* disciplinato anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dell'invalidità utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80%, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 31837 del 5 dicembre 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore L. Lucioti

TRIBUTI. Processo tributario - Litisconsorzio necessario tra società e soci - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Persistenza.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se il litisconsorzio necessario sussistente nelle ipotesi di rettifica della dichiarazione dei redditi di società di persone o di società di capitali a ristretta base azionaria o in cui i soci hanno optato per il regime della trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986 permanga in caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio con i soci non evocati in giudizio.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 32535 del 13 dicembre 2025, Presidente P. Di Marzio, Relatore G. Tartaglione.

TRIBUTI. IRAP - Mancata deduzione delle quote di svalutazione dei crediti ex art. 6, comma 1, lettera n, d.lgs. n. 446 del 1997 - Diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Termine di decadenza - Decorrenza.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione del *dies a quo* del termine di decadenza per l'istanza di rimborso di quanto versato in eccedenza, a titolo di IRAP, in ragione della mancata deduzione delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, in particolare se detto termine decorra dal giorno del versamento dell'acconto ovvero del saldo, rappresentando quest'ultimo il termine finale di adempimento della obbligazione tributaria.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 34133 del 25 dicembre 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore G.M. Nonno.

TRIBUTI. Istanza di rimborso - Termine di decadenza biennale o termine di prescrizione decennale - Applicabilità - Sentenza CGUE, 5 dicembre 2024, in causa C-680/23.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione concernente l'applicabilità all'istanza di rimborso del termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ovvero dell'ordinario termine di prescrizione decennale, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della Unione europea (in particolare, della recente sentenza del 5 dicembre 2024, in causa C-680/23, *Modexel*).

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quarta, udienza dell'11/11/2025 (dep. 03/12/2025), ord. n. 38973, Pres. E. Serrao, Rel. M.T. Arena.

AZIONE PENALE – QUERELA – IN GENERE – Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 – Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato – Contestazione suppletiva di circostanza aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quarta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero sia consentito modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.”.
